



## Edizione di mercoledì 5 marzo 2014

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Le Convenzioni contro le doppie imposizioni e i rapporti con le disposizioni tributarie del Tuir](#)  
di Davide De Giorgi, Raffaello Fossati

### ENTI NON COMMERCIALI

[Le coop sociali e la verifica del “socio svantaggiato”](#)  
di Fabio Pauselli

### IVA

[La rettifica della detrazione per variazione del pro rata: una “condanna” annuale \(a volte!\)](#)  
di Leonardo Pietrobon

### IVA

[Lettere di intento e frodi Iva](#)  
di Giovanni Valcarenghi

### ACCERTAMENTO

[Le norme, per l'Agenzia delle Entrate, non si leggono ma si interpretano pro - fisco anche per gli enti non commerciali](#)  
di Guido Martinelli

### SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Arrivano gli smartwatch, i computer da polso](#)  
di Teamsystem.com

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Le Convenzioni contro le doppie imposizioni e i rapporti con le disposizioni tributarie del Tuir**

di Davide De Giorgi, Raffaello Fossati

Ritorna al centro dell'attenzione l'annosa questione relativa ai rapporti di "forza" tra **disciplina interna** e **disciplina convenzionale** nel caso in cui l'introduzione (successiva all'accordo internazionale) di una normativa tributaria nazionale si ponga in contrasto con quelli che sono gli accordi stessi raggiunti in sede convenzionale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la [\*\*sentenza n. 294/5/2012\*\*](#), affronta la problematica e **chiarisce** che le **disposizioni contenute in una Convenzione internazionale** contro le doppie imposizioni assumono il carattere di specialità e, quindi, **devono essere poste sul gradino più alto della gerarchia delle fonti del diritto**, nell'ambito della materia da queste disciplinata.

A detta dei Giudici, **in caso di contrasto tra normativa interna** (nello specifico viene messo in discussione l'art. 110, comma 10, del Tuir) e disposizione contenute nelle **Convenzione** per evitare le doppie imposizioni, queste ultime devono **prevaleva sulla base del criterio di specialità, SENZA prendere in considerazione**, come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, **il criterio della successione delle leggi nel tempo**.

La pronuncia potrebbe confermare la tesi secondo cui la **disciplina dei costi "black list"** contenuta nell'art. 110, comma 10, del Tuir **presenta profili di incompatibilità** con la **"clausola di non discriminazione"** presente nelle Convenzioni stipulate secondo il Modello OCSE.

Infatti, l'applicazione letterale della clausola di "non discriminazione" porterebbe a escludere il regime speciale previsto per tali costi, in quanto essi dovrebbero essere equiparati a quelli che emergono dalle transazioni "interne".

Sul punto si chiarisce che la "clausola di non discriminazione" in argomento è quella contenuta nell'art. 24, paragrafo 4, del Modello di convenzione dell'OCSE, ai sensi del quale *"fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1 dell'art. 9, nel paragrafo 6 dell'art. 11 o nel paragrafo 4 dell'art. 12, gli interessi, i canoni e altre somme pagate da un'impresa di un Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente, sono deducibili, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Similmente, ogni debito di un'impresa di uno Stato contraente verso*

*un residente dell'altro Stato contraente, ai fini di calcolare il patrimonio imponibile di tale impresa, sarà deducibile alle stesse condizioni come se fosse stato contratto verso un residente del primo Stato".*

In questo caso dunque, le disposizioni contenute in una Convenzione internazionale, in quanto destinate a disciplinare in via esclusiva i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero e i soggetti appartenenti allo Stato Italiano, assumano il carattere di specialità e, quindi, assumano rilievo "maggiore" rispetto alle normative nazionali quali, nel caso in esame, le disposizioni introdotte dal Tuir successivamente alla stipula dell'accordo internazionale.

**Ne deriverebbe che, per alcuni Paesi c.d. black list, la presenza della Convenzione internazionale prevarrebbe sulla disposizione interna del Tuir (art. 110, comma 10), e l'assenza di una specifica "deroga" al principio di non discriminazione, concordata tra gli Stati sottoscrittori, renderebbe inefficace la disciplina nazionale.**

La deroga in questione è quella suggerita dal Commentario dove viene suggerito agli Stati di inserire tale dicitura: "*le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per pervenire l'evasione e l'elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità delle spese e degli altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente*".

Si potrebbe immaginare quindi che **solo** in virtù della **presenza** all'interno della clausola di non discriminazione **di una formula di chiusura** o "deroga" come quella *supra*, la disciplina prevista dall'art. 110, commi 10, **risulterebbe applicabile**.

*A contrariis*, ove non fosse prevista tale deroga al generale principio di non discriminazione, tale disciplina nazionale non dovrebbe risultare legittimamente applicabile.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le coop sociali e la verifica del “socio svantaggiato”***

di Fabio Pauselli

Le **cooperative sociali**, come noto, sono organismi che nascono per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La fonte normativa di riferimento è la L. 381/1991 con la quale, di fatto, il Legislatore ha inteso definirne due tipologie a seconda delle finalità solidaristiche perseguitate, comunemente note come:

- cooperative sociali di tipo “A”, cioè quelle che svolgono un'**attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi**;
- cooperative sociali di tipo “B”, cioè quelle che possono svolgere diverse attività in campo agricolo, industriale, commerciale o di servizi, **avvalendosi della prestazione lavorativa delle cosiddette “persone svantaggiate”**.

In questo intervento verranno analizzate alcune peculiarità legate alle cooperative di tipo “B”, soffermandoci, in particolare, sulle prestazioni lavorative c.d. “svantaggiate”. Nel nostro ordinamento non abbiamo una definizione univoca di **“persona svantaggiata”**, tuttavia nell'ambito delle cooperative sociali il legislatore nazionale, all'art. 4 della legge n. 381/91, le identifica tra:

1. i soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali;
2. gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
3. i soggetti in trattamento psichiatrico;
4. i tossicodipendenti;
5. gli alcolisti;
6. i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
7. i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione;
8. i soggetti eventualmente individuati con apposito decreto del presidente del consiglio dei Ministri.

Premesso che la condizione di persone svantaggiate deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, nelle cooperative sociali di tipo “B” queste devono **costituire almeno il 30% della forza lavoro impiegata**; in particolare, le persone svantaggiate possono operare in qualità di socio o dipendente della cooperativa, con assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, l'importante è che il loro numero sia non inferiore al 30% del totale dei lavoratori calcolato sulla media riferita a

un determinato intervallo temporale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, rispondendo all'[interpello n. 4/2008](#) presentato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, ha avuto modo di sostenere che una certa oscillazione nella dimensione quantitativa dell'organico della cooperativa è **assolutamente fisiologico e segno di vitalità dell'impresa sul mercato**. Pertanto una rigida applicazione della norma comporterebbe quale irragionevole conseguenza la mancata possibilità di conservazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati oppure l'obbligo di assumere altro personale svantaggiato, ancorché non necessario, per ripristinare il rapporto percentuale. In questa prospettiva, quindi, è stato statuito che l'arco temporale ragionevolmente congruo entro il quale le cooperative sociali debbano ristabilire il limite numerico previsto dalla legge è fissato autonomamente da ciascuna Regione (ad esempio nel Lazio e in Lombardia è pari a 6 mesi); in assenza di una norma regionale *ad hoc*, **non deve andare oltre i 12 mesi**.

In assenza di un controllo preventivo in corso d'anno, in occasione della campagna bilanci 2013 è consigliabile che gli amministratori verifichino la sussistenza dei requisiti di legge effettuando il calcolo numerico per la valutazione del rispetto della soglia sopra riportata; in particolare dovranno assumere come parametro generale la media di tutti i lavoratori impiegati, per poi rapportare il numero dei lavoratori svantaggiati con il totale dei lavoratori in forza (svantaggiati e non).

Il mancato rispetto della soglia minima del 30% oltre il tempo limite stabilito dalla Regione di appartenenza (massimo 12 mesi) si paga a caro prezzo; infatti, oltre a **perdere lo "status" di cooperativa sociale con conseguente cancellazione dall'albo regionale**, è prevista la **decadenza immediata dai relativi benefici fiscali e contributivi** nonché la **perdita delle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 460/97 in materia di Onlus**, qualificandosi le cooperative sociali come Onlus di diritto.

## IVA

---

# **La rettifica della detrazione per variazione del pro rata: una “condanna” annuale (a volte!)**

di Leonardo Pietrobon

La **rettifica della detrazione Iva** è uno di quegli aspetti che, in sede di compilazione del modello annuale Iva, ogni anno **crea non pochi problemi** e, in alcune circostanze, costituisce una dimenticanza ricorrente. Anche quest'anno, con riferimento al 2013, le considerazioni e le problematiche che **l'articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972** ci pone sono sempre le stesse, nessuna novità o modifica diretta.

In questo contributo, seppur senza la pretesa di voler approfondire ogni singolo aspetto legato alla rettifica, si vuole affrontare la problematica legata alla **variazione del pro rata di detraibilità** in misura superiore a **dieci punti** che, in base a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972, comporta la necessità, al verificarsi di ulteriori condizioni, di procedere alla **rettifica dell'Iva detratta**.

Innanzitutto, appare opportuno “tracciare” il **perimetro applicativo** della citata disposizione normativa. Il citato comma 4, ossia la **rettifica per lo scostamento del pro rata** di detraibilità in misura superiore ai dieci punti, trova applicazione con riferimento all'**Iva detratta** al momento dell'acquisto sull'acquisto di **beni ammortizzabili**, in base alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5 del D.P.R. 633/1972. In altri termini, quindi, le disposizioni di cui al comma 4 riguardano qui soggetti e quell'Iva **sottoposti all'applicazione del pro rata di detraibilità generale**, di cui al **comma 5 dell'articolo 19 D.P.R. n. 633/1972**.

Da un punto di vista oggettivo, in base a quanto stabilito dal comma 5 dello stesso articolo 19-bis2, per **beni ammortizzabili** si intendono quei beni di **costo superiore a € 516,46** con un **coefficiente di ammortamento pari o inferiore al 25%**. La stessa norma, inoltre è utile ricordare, si riferisce anche alle spese di trasformazione, riattamento e ristrutturazione dei suddetti beni e i beni immateriali ex art. 103, Tuir, ossia i diritti di utilizzazione di opere di ingegno, brevetti, marchi, ecc..

Sotto l'aspetto oggettivo, una riflessione specifica è d'obbligo per gli **immobili**, per i quali il comma 8 dell'articolo 19-bis2 riserva, **a prescindere dalla classificazione catastale, dall'imputazione in bilancio o dalle caratteristiche costruttive**, sempre la qualifica di **immobili strumentali**. In altri termini, quindi, nonostante si stia discutendo del “mondo Iva”, **la classificazione catastale**, quale parametro tradizionalmente assunto per la qualifica di un

immobile all'interno della categoria degli abitativi (categoria catastale A, ad eccezione dell'A10) o nella categoria degli immobili strumentali (secondo la ripartizione prevista dai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 10 D.P.R. 633/1972), **non ha alcun valore ai fini della rettifica della detrazione Iva.**

Un ulteriore elemento da analizzare, per stabilire se è necessario o meno operare la rettifica dell'Iva, è **l'aspetto temporale**. Evidente il "nobile" scopo dell'articolo 19-bis2, ossia quello di mantenere inalterato nel corso del tempo il **principio di correlazione**, lo stesso principio non deve essere oggetto di **monitoraggio all'infinito**, ossia fin tanto che il "bene" viene utilizzato nel processo produttivo del contribuente. Lo stesso comma 4, infatti, stabilisce che il **periodo di osservazione fiscale** è pari **ai quattro anni successivi a quello dell'entrata in funzione** del bene (detrazione dell'Iva al momento dell'acquisto) **e nove**, sempre successivi a quello dell'entrata in funzione, **per i beni immobili**.

Di conseguenza **il "monitoraggio"**, riguarda:

- da un lato, **il pro rata di detraibilità dell'anno di entrata** in funzione del bene **con quello dell'anno di riferimento**, assumendo un orizzonte temporale degli ultimi quattro o nove anni;
- dall'altro lato, **l'Iva detratta per l'acquisto di beni mobili negli ultimi cinque anni o dieci per i beni immobili**.

Ciò implica le seguenti considerazioni e soluzioni:

- la possibilità di avere un gestionale in grado di "avvisare" quando la condizione in commento (scostamento del pro rata) si realizza. Situazione idilliaca, ma di difficile realizzo;
- la necessità di realizzare un elenco "fai da te", che ogni anno necessita di essere aggiornato e di anno in anno costituisce il documento da utilizzare per il monitoraggio in questione.

Da un punto di vista operativo, quindi, nel caso in cui si realizzi la **condizione di scostamento** del pro rata all'interno del periodo fiscale di osservazione, **la rettifica dell'Iva** detratta è determinata assumendo **il differenziale tra l'imposta detratta nell'anno di entrata in funzione del bene e l'imposta detraibile in base al "nuovo" pro rata di detraibilità**, ossia quello del 2013.

Stabilito questo dato numerico, **la vera rettifica è pari ad 1/5 (1/10 per i beni immobili)** di tale importo, in quanto, le annualità successive potrebbero costituire ancora delle annualità ricadenti all'interno del periodo fiscale di osservazione, con diversi pro rata di detraibilità.

Tale dato, con riferimento al quinto o al decimo dell'Iva detratta e ora oggetto di rettifica, trova espressione unicamente nel **modello Iva**, così come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972 e precisamente al **rigo VF56** per il modello Iva2014.

Fino a questo punto, la rettifica della detrazione Iva è stata esposta come una “condanna”, tuttavia, possono presentarsi alcune situazioni in cui la **rettifica Iva** rappresenta un **dato da accogliere con piacere**.

La situazione a cui si fa riferimento riguarda quei soggetti il cui **pro rata di detraibilità**, nell'anno 2013, **è cresciuto in misura superiore a dieci punti**, rispetto al pro rata di detraibilità dell'anno di entrata in funzione del bene. Ciò comporta, quindi, **un recupero da parte del contribuente** di quota parte (1/5 o 1/10) **dell'Iva non detratta al momento dell'assolvimento**.

In conclusione, quindi, possiamo affermare che non sempre la rettifica dell'Iva deve essere letta con estremo dispiacere, in alcuni casi potrebbe rappresentare un'inattesa sorpresa positiva.

## IVA

---

### **Lettere di intento e frodi Iva**

di **Giovanni Valcarenghi**

La vigente normativa IVA prevede la possibilità, per i soggetti che possono qualificarsi come **esportatori abituali**, di acquistare beni e servizi **senza addebito di IVA**, dietro il vincolo che al fornitore sia inviata (prima del momento di effettuazione della operazione) apposita **dichiarazione di intento**.

In linea di principio, il ricevente tale documento deve solo rispettare alcuni **vincoli formali** per non avere problemi con il fisco. In sostanza:

- si **protocolla** la lettera di intento ricevuta,
- la si **annota** su apposito libro
- e si provvede all'**invio telematico** dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del ricevimento, oppure entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale si è effettuata la prima fornitura non imponibile connessa alla medesima lettera di intento.

Una volta ricevuta la dichiarazione di controparte, peraltro, la **fornitura** “deve” avvenire in **non imponibilità**, salvo che non si riceva apposita dichiarazione di revoca che deve essere solo annotata sull'apposito registro ma non comunicata all'Agenzia delle entrate.

L'ultima cautela formale che va rispettata è quella che attiene la **tipologia di bene o servizio** ceduto o prestato; infatti, al fine di evitare l'aggiramento delle limitazioni alla detrazione e/o di beneficiare di una detassazione su beni che non sono evidentemente connessi con le esportazioni, la **fornitura in sospensione di imposta non può avvenire** per:

- **acquisto diretto**, mediante contratto di appalto o in leasing di fabbricati e aree edificabili (è invece utilizzabile per i canoni di locazione);
- **beni e servizi per i quali l'imposta** risulta **indetraibile**, anche per effetto del pro rata, come precisato dalla [\*\*circolare 145/E del 10 giugno 1998\*\*](#).

Fatta questa rapida ricostruzione, sembrerebbe che la posizione del soggetto fornitore di un esportatore abituale risulti ammantata, esclusivamente, di una serie di verifiche ed adempimenti formali che prescindono, in tutto e per tutto, dalla verifica della esistenza, in capo alla controparte, della qualifica di esportatore abituale.

A fronte di tale affermazione che è certamente aderente al tenore letterale della norma, dobbiamo tuttavia esplorare il tema della **buona fede del soggetto fornitore**, argomento che continua ad assumere (nella dimensione interna ed in quella comunitaria) una importanza sempre maggiore ai fini della possibilità di subire contestazioni da parte della amministrazione finanziaria.

Infatti, risultano alcune sentenze della Cassazione (si vedano la n.20834 del 2005 e la n.6458 del 2010) dalle quali si evince uno scenario parzialmente difforme da quello meramente formalistico evocato dalla norma.

Quindi, se il fornitore è a **conoscenza della “falsità”** della dichiarazione di intento, nel senso che è consapevole che il proprio cliente è privo dei requisiti per essere considerato esportatore abituale, oppure, peggio ancora, si trova in una situazione di consapevolezza dell'intento della controparte di porre in essere una frode carosello (acquistare beni non assoggettati ad IVA con la finalità di reimmetterli in consumo senza versare il tributo connesso) **risponde anch'egli dell'imposta non esposta sulla fattura**, che, invece, avrebbe dovuto essere applicata, ovviamente con aggiunta di sanzioni ed interessi.

Non sempre appare semplice definire quando si è a conoscenza delle patologie dei propri clienti, ma in alcune situazioni potrebbe non essere così difficile; si pensi, ad esempio, al soggetto che svolge una attività che poco o nulla ha a che vedere con l'estero, oppure al caso di soggetto neo costituito, che non può avere maturato il plafond (salvo il caso particolare di “eredità” dello stesso per effetto di operazioni di affitto di azienda o simili).

In questo periodo di inizio anno di elevata frequenza di lettere di intento, dunque, aggiungiamo un **ulteriore controllo “complicato”** a quelli che già siamo abituati a fare, onde evitare di soggiacere a pesanti sanzioni.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Le norme, per l'Agenzia delle Entrate, non si leggono ma si interpretano pro - fisco anche per gli enti non commerciali***

di Guido Martinelli

Esaminata la **sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 61/11/14**, depositata il 15.01.2014, mi convinsi che doveva trattarsi di **mera distrazione del Giudicante**. Infatti era stata accertata una **associazione culturale**, che nulla aveva di sportivo, che aveva optato, per la determinazione del reddito e dell'Iva da versare per l'attività commerciale svolta, per l'applicazione del **regime agevolato di cui alla legge 398/91** (ricordiamo ampliato a tutte le associazioni senza scopo di lucro dall'art. 9 bis del decreto legge 417/91 convertito con L. 66/1992) a cui l'Agenzia delle entrate aveva rilevato la presenza di **operazioni finanziarie non tracciabili** di importo superiore ai 516 euro. Di conseguenza aveva ritenuto in sede di accertamento **non applicabile le disposizioni di favore** citate e ricostruito induttivamente le imposte sui redditi e l'Iva dovute.

In giudizio la difesa dell'ente non commerciale aveva eccepito che **la disciplina della tracciabilità**, di cui al quinto comma dell'art. 25 della legge 133/99 (per come novellata dalla legge 342/00), **si applicasse solo alle società e associazioni sportive dilettantistiche**.

Il **Giudicante** di prime cure, invece, ha giudicato **meritevole di accoglimento la tesi dell'ufficio** ritenendo che: "la disciplina fiscale agevolata impone il rispetto di determinati requisiti e di precisi obblighi al venir meno dei quali anche uno solo, cessano le agevolazioni fiscali. Nel caso di specie il rendiconto presentato riportava diverse entrate ed uscite di cassa di importo superiore a euro 516,00 non tracciate come appare dall'estratto conto bancario". Bontà loro, trattandosi di questione interpretativa, compensavano le spese.

Per scrupolo mi rilessi la norma. Già la rubrica appare chiara: " Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche". Ma, ancor più netta "sembrerebbe" la declaratoria dell'incriminato quinto comma: " **I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati, se di importo superiore a .... L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche**".

Debo dire che, riesaminata la norma, **continuavo a pensare che si trattava tutto di un grosso equivoco** che si sarebbe potuto facilmente risolvere in sede di appello.

Tant'è che, nei giorni scorsi, **durante un convegno** tenutosi al Palazzo dei Congressi di Bologna, presenti due funzionari della Direzione Regionale delle entrate della Emilia Romagna, **esposi il caso**, quasi per sentirmi confermare l'errore in cui erano incorsi sia, prima, i verificatori che i Giudici di primo grado poi.

Con mia somma sorpresa, invece, ho appreso, e ritengo opportuno condividerlo con tutti coloro i quali non hanno potuto ascoltarlo in "diretta", che **direttiva precisa dell'Agenzia**, non so se solo per l'Emilia – Romagna o per tutto il territorio nazionale, **è proprio quella di ritenere applicabile la disciplina della tracciabilità a tutti gli enti che applicano la legge 398/91, a prescindere dalla loro natura di associazione o società sportiva dilettantistica**.

Senza nascondere il mio più grosso stupore (in sede congressuale mi è sfuggito un "almeno ditecelo prima") ho chiesto quale fosse il presupposto normativo di questa presa di posizione.

La tesi che mi è stata esposta è stata quella di ritenere che **l'allargamento dei soggetti che possono beneficiare di questa norma** (che trova applicazione anche per le pro – loco) di determinazione forfettaria del reddito e dell'iva dovuta **si porta "dietro" anche tutta la disciplina di controllo collegata** tra cui, appunto, quella della tracciabilità che la legge individua solo a carico delle sportive.

A quel punto mi è venuto in mente di tutto, dal vecchio brocardo "*ubi lex voluit dixit*", il secondo comma dell'articolo uno dello statuto del contribuente (L. 212/00): " L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificandosi come tali le disposizioni di interpretazioni autentica", l'articolo quinto del medesimo testo normativo che enuncia gli obblighi dell'amministrazione finanziaria di dare informazioni al contribuente, e altro su cui preferisco sorvolare per pudore.

Faccio fatica a trarre le conclusioni. Chiarisco che **l'allargamento dei soggetti a cui si è resa applicabile la legge n.398/91 non è stato adottato con modifiche della legge** (che nel testo originale fa riferimento solo alle sportive), unica ipotesi che avrebbe potuto giustificare la pretesa erariale, **quanto con altre leggi che alla 398/91 hanno fatto solo riferimento**. Pertanto le successive modifiche alla legge in esame, indicate nel quinto comma dell'art. 25 della legge 133/99, non potevano fare riferimento ai soggetti previsti da diverse disposizioni (in realtà l'unica modifica successiva della legge è consistita nell'elevare il limite di volume d'affari al di sotto del quale diventa applicabile).

**L'importante sarebbe poterlo sapere prima.**

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### **Arrivano gli smartwatch, i computer da polso**

di TeamSystem.com

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

Quella dei telefoni cellulari è una storia di continua e veloce evoluzione, ma di fortissimi cambiamenti in fatto di gusti. I primi modelli erano giganteschi e la corsa delle case produttrici tendeva verso dispositivi sempre più piccoli e compatti. Poi però sono arrivati gli schermi touch e tutti abbiamo scoperto che per leggere le mail e navigare su internet erano necessari modelli più grandi. Nel frattempo i telefonini sono diventati **smartphone** e negli ultimi tempi si è fatta strada una nuova famiglia, quella dei **phablet**, una via di mezzo tra tablet e smartphone.

Insomma, dispositivi sempre più comodi da usare, ma scomodi da tenere in mano, soprattutto se nel frattempo stiamo facendo altro. Allora perché non far diventare più intelligenti gli orologi che, in fondo, negli ultimi anni sembra non siano stati minimamente toccati dalle continue evoluzioni della tecnologia? In realtà le origini degli **smartwatch**, si chiamano così, non è proprio storia recente: **Apple** sta lavorando al suo **iWatch** da un bel pezzo con una squadra che secondo indiscrezioni conterebbe addirittura **200 ingegneri**. In molti speravano in una sua uscita nel 2013, mentre adesso la data possibile potrebbe essere ottobre 2014. Intanto **Sony** è già arrivata a commercializzare il suo **SmartWatch 2** e negli ultimi mesi il mercato è stato popolato da tanti modelli, nella maggior parte dei casi sviluppati da piccole startup finanziate su **Kickstarter**.

Il 2014 dovrebbe però segnare un passo decisivo per la commercializzazione di questi dispositivi e aprire un nuovo mercato decisamente interessante.

Ma cosa sono e a cosa servono gli **smartwatch**? Sono dei veri e propri computer indossabili da portare al posto dell'orologio. Nella maggior parte dei casi questi dispositivi rappresentano un'appendice del proprio smartphone a cui si collegano via Bluetooth. Quindi è possibile tenere il telefono in tasca o nella borsa e controllare la posta, riprodurre musica o ricevere notifiche di qualunque tipo direttamente dall'orologio. Per chi lavora è comodo ricevere un alert per un appuntamento o una riunione sentendo una piccola vibrazione sul polso, ma le potenzialità degli smartwatch sono davvero infinite.

#### I modelli in commercio

## [Pebble](#)

Al momento il modello che sta riscuotendo più successo sul web si chiama Pebble e si trova anche in vendita su Amazon. È compatibile con smartphone **Android** e **iOS** e si collega al telefono tramite Bluetooth. Ha uno schermo a inchiostro elettronico (come quello usato nei lettori di **eBook** tipo **Kindle** o **Kobo**) e grazie a questa caratteristica risulta perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole, contrariamente a quanto succede con la maggior parte degli schermi retroilluminati. Ha una batteria che dura fino a una settimana, è disponibile in diversi colori e può essere personalizzato con una vasta serie di app dedicate.

## [i'm Watch](#)

Questo smartwatch completamente sviluppato in Italia non è una semplice appendice dello smartphone. Integra una versione modificata di **Android** chiamata **i'm Droid** con un suo store dal quale scaricare app di ogni genere. Ha uno **schermo touch retroilluminato** e si collega tramite Bluetooth a dispositivi Android, iOS e anche Blackberry. Può visualizzare mail, ma anche messaggi da Twitter o Facebook, mostrare le notifiche degli appuntamenti, le previsioni meteo, sms e molto altro.

## [Sony SmartWatch 2](#)

Lo **SmartWatch 2** di Sony funziona solo con telefoni Android via Bluetooth e viene fornito già con il pieno supporto ad app come Facebook, Twitter o Calendario, ma si collega a **Google Play** per poter scaricare applicazioni di qualunque tipo. Inoltre è dotato di supporto per la connettività NFC, una tecnologia che permette a due dispositivi di comunicare e scambiarsi dati quando si trovano a pochi centimetri tra loro. Si tratta del primo smartwatch resistente all'acqua e con un'autonomia dichiarata dal produttore di circa 4 giorni. Si ricarica attraverso una presa micro USB standard, come quella utilizzata ormai dalla maggior parte degli smartphone.

## [Samsung Gear 2](#)

L'ultimo nato in ambito smartwatch è il Samsung Gear 2, appena presentato dall'azienda coreana al MWC di Barcellona. Si tratta di un dispositivo equipaggiato con sistema operativo Tizen (non Android) in grado di funzionare con smartphone Samsung con Android 4,3. È dotato di una fotocamera da due megapixel e può registrare anche video in HD da 720p. Resistente all'acqua e alla polvere, è in grado di gestire notifiche di qualunque tipo. Inoltre, può funzionare come lettore musicale con una sua scheda di memoria dedicata. Gear 2 è capace di misurare la frequenza dei battiti del polso e integra anche un sensore IR che permette di usare l'orologio come telecomando per il televisore. Al momento non è ancora in commercio, ma il suo arrivo è previsto per aprile.